



# REGOLAMENTO

## CAPANNI DA PESCA E DA CACCIA

### STRALCIO NORME - Modifica all'art. 09.02 - 2023

ADOSSATO Delibera di C.C. N. 10173/1 del 17/01/2013  
APPROVATO Delibera di C.C. N. 95065/97 del 01/08/2014  
PUBBLICATO BUR N. 267 del 27/08/2014

MODIFICATO con:

Delibera di C.C. N. 106529/80 del 30/07/2015 (Variante specifica all'art. 09.02)  
Delibera di C.C. N. 43004/18 del 14/03/2017 (Variante art.09.02 - 2016)  
Delibera di C.C. N. 128158/83 del 10/07/2018 (Modifica art.09.02 - 2018)  
Delibera di C.C. N. 144395/128 del 16/07/2019 (Modifica art.09.02 - 2019)  
Delibera di C.C. N. 48 del 30/03/2021 (Modifica art. 09.02 - 2021)  
Delibera di C.C. N. 95 del 25/07/2023 (Modifica art.09.02 - 2023)

## COMPARATO

Elaborazione:

Sindaco  
Assessore Ambiente  
Segretario Generale

Fabrizio Matteucci  
Guido Guerrieri  
Dott. Paolo Neri

Capo Area  
Responsabile Procedimento  
Servizio Progettazione Urbanistica

Dott.ssa Paola Bissi  
Arch. Francesca Proni  
Arch. Raffaella Bendazzi  
Geom. Francesca Brusi

**09.00 - RIQUALIFICAZIONE DEI CAPANNI ESISTENTI**

09.01 - Tutti i capanni regolarmente esistenti nelle zone A e B come definiti al punto 01.01, all'interno delle zone omogenee e nelle posizioni individuate nella cartografia allegata, salvo quelli ricadenti nelle zone soggette a Piani di Recupero, hanno l'obbligo di uniformarsi al presente regolamento relativamente alle dimensioni e alle dotazioni igienico-sanitarie qualora vengano realizzati lavori che eccedano la manutenzione ordinaria (**MO**) e salvo quanto previsto al punto 09.02 del presente regolamento fino alla scadenza dei tre anni previsti.

Nelle zone soggette a Piani di Recupero saranno gli stessi Piani a definire possibilità, postazioni, prescrizioni e modalità attuative.

09.02 - Tutti i capanni regolarmente esistenti nelle zone A e B come definiti al punto 01.01, potranno riqualificarsi, in ottemperanza a quanto prescritto dal presente Regolamento presentando apposita istanza edilizia o PU (art. 1.9 RUE) o PdR di iniziativa privata, in adeguamento agli standard minimi di sicurezza e di decoro aventi ad oggetto, in primo luogo, l'eliminazione di tutte le parti costruite con materiali nocivi (eternit o altro) e/o pericolosi per la sicurezza dell'uomo e dell'ambiente e/o incongrui con il contesto (plastiche, lamiere, gabbie, recinzioni, superfetazioni, ecc.). A tale riqualificazione, realizzata al fine dell'eliminazione dei materiali nocivi e/o pericolosi che persegue standard minimi di sicurezza igienico sanitaria, non si applica l'obbligo dell'adeguamento dimensionale prescritto al punto 09.01 del presente Regolamento nemmeno per gli interventi edilizi successivi, a condizione che:

- le dimensioni legittimate *del capanno esistente* rimangano le stesse. Nel caso in cui la dimensione del corpo del capanno esistente (con la sola esclusione degli spazi coperti dal capanno stesso e non tamponati sui restanti lati) superiori a 70 mq il progetto di riqualificazione dovrà prevedere anche l'adeguamento a tale superficie massima.
- la presentazione delle istanze edilizie di riqualificazione, PU, PdR, avvenga entro e non oltre il 31/07/2019 e la comunicazione di fine lavori della riqualificazione avvenga tassativamente entro il 31/08/2023. Per i capanni che necessitano del nulla osta idraulico, rilasciato dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, la presentazione delle istanze edilizie di riqualificazione deve avvenire entro e non oltre il 31/07/2020.
- la possibilità di partecipare alla riqualificazione dei capanni esistenti è estesa anche a coloro che entro il suddetto termine (31/07/2020) hanno presentato agli enti competenti la richiesta di rinnovo della concessione demaniale dell'area su cui insiste il capanno. In questo caso la presentazione delle istanze edilizie di riqualificazione deve avvenire entro e non oltre 9 mesi dall'ottenimento del nulla osta rilasciato dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, propedeutico al rinnovo della concessione demaniale da parte degli Enti competenti.

~~Per tener conto degli effetti della pandemia da Covid-19 manifestatasi a partire da febbraio 2020, coloro che, avendo come termine di presentazione della richiesta il 31/07/2020, non sono riusciti a presentare entro tale termine la richiesta di riqualificazione, hanno tempo 12 mesi alla data di approvazione della Modifica all'art. 09.02 - 2021 per presentare la richiesta di riqualificazione al Comune,~~

Il termine di ultimazione dei lavori per tutti i capanni che necessitano del nulla osta idraulico è fissato in anni 3 dal rilascio/efficacia del titolo abilitativo senza possibilità di proroga.

~~Coloro che, pur avendo presentato nei termini (31/07/2019 o 31/07/2020 a seconda dei casi) la richiesta di legittimazione, sono riusciti ad ottenerla solo in data successiva ai corrispondenti termini utili per la presentazione della richiesta di riqualificazione, hanno tempo mesi 9 dalla data di approvazione della Modifica all'art. 09.02 – 2021 per presentare la richiesta di riqualificazione al Comune, decorsa la quale qualunque intervento edilizio che ecceda la manutenzione ordinaria dovrà essere attuato in applicazione/adeguamento del presente regolamento.~~

Per tenere conto degli effetti conseguenti alla pandemia da Covid 19 manifestatasi a partire da febbraio 2020 e degli effetti della esponenziale crescita dei prezzi dei materiali edili e delle lavorazioni dovuta principalmente all'introduzione della normativa sugli sgravi fiscali, in particolare del 110% per le ristrutturazioni edilizie e del clima di incertezza derivante dal perdurare della guerra in Ucraina, coloro che, pur avendo presentato regolare istanza di riqualificazione entro il 31.07.2019 o 31.07.2020 a seconda dei casi, non sono riusciti a terminare i lavori entro il 31.08.2023, così come previsto dal regolamento, possono usufruire di due anni di proroga per la fine dei lavori (31.08.2025), solo se entro la data del 31.08.2023 (attuale termine di fine lavori) hanno presentato tutta la documentazione tecnica necessaria a corredo della richiesta di riqualificazione già presentata entro i termini previsti, al fine della positiva chiusura della conferenza di servizi e del rilascio dei titoli abilitativi o dell'efficacia degli stessi. Coloro che non presenteranno la suddetta documentazione entro il termine del 31.08.2023 non potranno usufruire della proroga e la richiesta di riqualificazione presentata verrà definitivamente archiviata.

Sono escluse le situazioni non regolarmente autorizzate.

Al fine della presente riqualificazione:

- nelle **zone A** sono ammessi tutti gli interventi previsti al punto 02.02, i quali rimangono comunque assoggettati alla disciplina sovraordinata dei Piani Stralcio per il Rischio Idrogeologico approvati dalle Autorità dei bacini competenti.
- nelle **zone B**, in assenza dei previsti **PdR** pubblici e delle specifiche indicazioni delle postazioni possibili, sono ammessi tutti gli interventi previsti al punto 02.02, e anche la manutenzione straordinaria (**MS**).
- nelle **zone A e B** è ammesso:
  - intervenire con PU (art. 1.9 RUE) che raggruppi più di un capanno che abbia il medesimo obiettivo di riqualificazione nei termini definiti al presente punto;
  - l'utilizzo dei materiali previsti per la realizzazione dei nuovi capanni al punto 06.01.

I rifiuti prodotti dall'eliminazione di materiali nocivi (eternit o altro) e/o pericolosi per la sicurezza dell'uomo e dell'ambiente, dovranno essere smaltiti in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente.